

Decreto-legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Sommario

CAPO I SOSPENSIONE DI TERMINI E VERSAMENTI	2
ART.1 (PROROGA DI TERMINI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2020).....	2
ART. 2 (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE)	5
ART. 3 (RIMESIONE IN TERMINI PER ADEMPIMENTI E VERSAMENTI).....	7
ART. 4 (SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE).....	8
ART. 5 (SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)	9
ART. 6 (MISURE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI MUTUI AGEVOLATI)	10
ART. 7 (SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DEI DIRITTI CAMERALI E DELLE QUOTE DEGLI UTILI DOVUTI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE)	11
ART. 8 (SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI PER IL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO).....	12
CAPO II MISURE IN MATERIA DI LAVORO	14
ART. 9 (NORME SPECIALI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO).....	14
ART. 10 (TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA)	16
ART. 11 (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)	17
ART. 12 (INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI)	19
ART. 13 (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA- ROMAGNA) – IN ATTESA PARERE RGS	20
CAPO III ULTERIORI MISURE URGENTI	21
ART. 14 (FONDO GARANZIA PMI).....	21
ART. 15 (ESTENSIONE FONDO GASPARRINI)	22
ART. 16 (FONDO SIMEST).....	23
ART. 17 (RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI).....	24
ART. 18 (PROROGA VALIDITÀ TESSERA SANITARIA)	32
ART. 19 (MISURE DI AUSILIO ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO).....	33
ART. 20 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO)	35
ART. 21 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI E RINVIO DELLE UDIENZE NEI PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI E DI COMPETENZA DI OGNI ALTRA GIURISDIZIONE SPECIALE) – SI RIMETTE ALLA VALUTAZIONE DELLA PCM	37
ART. 22 (PROROGA DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14)	40
ART. 23 (MISURE URGENTI RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2019-2022)	41
ART. 24 (CARTA DELLA FAMIGLIA)	43
ART. 25 (MISURE PER LA PROFILASSI DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)	45

Capo IV >Disposizioni ulteriori

Art. 26 Conservazione validità anno scolastico 2019/2020;

Art. 27 Disposizioni finalizzate a garantire il contrasto alla diffusione di agenti virali trasmissibili;

Art. 28 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

Art. 29 Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

Capo I **Sospensione di termini e versamenti**

Art.1

(Proroga di termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)

1. Nell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".
2. Solo per l'anno 2020, all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole "entro il 16 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo".
3. Solo per l'anno 2020, all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6-quater, le parole "entro il 16 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
 - b) al comma 6-quinquies, le parole "entro il 16 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo".
4. Solo per l'anno 2020, all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole "entro il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 5 maggio".
5. Solo per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorre dal 2021.

Relazione illustrativa

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e, nel contempo, di permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2020, il comma 1 prevede l'anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell'assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata contenute nell'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Nei commi da 2 a 6 sono previsti ulteriori differimenti di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2020. In particolare, i commi 2 e 3 stabiliscono che il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2020 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 3 conferma l'attuale termine del 31 marzo 2020 entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. Il comma 4 sposta al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a

disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. Il comma 5 stabilisce che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il 31 marzo 2020.

Il comma 6, infine, prevede che si applica dal 2021 la disposizione di cui all’articolo 4, comma 6-sexies, del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotta dall’articolo 16-bis del ciato decreto-legge n. 124 del 2019, secondo la quale l’Agenzia delle entrate rende disponibili agli interessati, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati delle certificazioni uniche pervenute.

Relazione tecnica

Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l’anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Prospetto riepilogativo

Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)	Scadenze 2021
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	28 febbraio	31 marzo	16 marzo
Trasmissione telematica CU all’Agenzia	7 marzo	31 marzo	16 marzo
Consegna CU ai percipienti	31 marzo	31 marzo	16 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio	30 aprile
Conguaglio da parte del sostituto (in busta paga)	Retribuzione mese di luglio (agosto per pensionati)	Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*)	Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*)
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre	30 settembre

(*) Ad esempio, se la dichiarazione è presentata nel mese di maggio, il conguaglio verrà effettuato con la retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio.

Art. 2***(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)***

1. Con riferimento alle entrate non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dall'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; i versamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1 devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1 del presente articolo, sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** prevede, con riferimento alle entrate non tributarie e a favore dei debitori che hanno la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al DPCM del 23 febbraio 2020, la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi.

Il **comma 2** stabilisce l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 e precisa che i versamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1 devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2020.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il **comma 4**, infine, contempla, a favore dei soggetti indicati dal precedente comma 1, il differimento al 31 maggio 2020 (differito al 1 giugno 2020, essendo il 31 maggio giorno festivo) del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione-ter" (art. 3, commi 2, lett. b) e 23, e art. 5, comma 1, lett. d), del DL n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019) nonché di quello del 31 marzo 2020 in materia di c.d. "saldo e stralcio" (art. 1, comma 190, della legge n. 145/2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 2.

Relazione tecnica

Alle disposizioni in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che la sospensione e il differimento dei termini di pagamento in esse previste hanno carattere infrannuale e viene comunque assicurato il relativo versamento entro il corrente anno.

Art. 3
(Rimessione in termini per adempimenti e versamenti)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48 e **successive modificazioni ed integrazioni**, si applicano anche agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Relazione illustrativa

La disposizione contenuta nel comma 1 prevede l'estensione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 e **successive modificazioni ed integrazioni**, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'allegato 1 del predetto Decreto. La previsione è rivolta anche alle aziende o ai clienti dei predetti soggetti che si trovino al di fuori dei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, laddove siano loro contestate violazioni connesse ai termini di mancato adempimento o versamento, qualora imputabili a professionisti e altri soggetti individuati al comma 1 conferitari di incarico professionale.

Art. 4***(Sospensione dei pagamenti delle utenze)***

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica dell'acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Relazione tecnica

La presente disposizione, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, intende prevedere la possibilità per l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di disporre la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA.

La disposizione, non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5***(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)***

1. Nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al **30 aprile 2020**. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal **1° maggio 2020** anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 in favore dei datori di lavoro operanti nei territori dei comuni di cui all'allegato n. 1 al DPCM del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45. Per detti adempimenti e versamenti, da effettuare a far data dal 1° maggio 2020, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi, mentre è possibile il ricorso alla rateizzazione.

Relazione tecnica

La norma proposta prevede il differimento al 1° aprile 2020 dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, con possibilità di rateizzazione delle somme dovute fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Tale differimento, collocandosi entro il 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6***(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)***

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati, concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione tecnica

La norma è volta a far fronte alle difficoltà delle imprese operanti nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. A tal fine viene data facoltà alle predette imprese di richiedere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. L’ambito di applicazione della norma è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una “moratoria” generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa.

La sospensione del pagamento e l’allungamento del piano si applicano anche nei casi di avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non sia iscritto a ruolo o non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso e anche in caso di transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La norma non richiede ulteriori stanziamenti di risorse pubbliche.

Art. 7***(Sospensione dei termini per i versamenti dei diritti camerali e delle quote degli utili dovuti dalle società cooperative)***

1. Nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio individuati ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni, sono sospesi:

- a) fino al **30 aprile** 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) fino al **30 aprile** 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: (i) le domande di iscrizione alle camere di commercio; (ii) le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; (iii) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché (iv) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
- e) ~~fino al 30 novembre 2020, i termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.~~

2. I pagamenti sospesi ai sensi del presente articolo sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione

Art. 8***(Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)***

1. Per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il **domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:
 - a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **30 aprile 2020**. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali **nonché** assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
3. Per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno **il domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48.

Relazione illustrativa

La norma, al comma 1, intende agevolare gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 31 marzo 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro il **30 aprile 2020**, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Infine, il comma 3, conferma che le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (sostituti d'imposta) aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni della c.d. zona rossa, non operano fino al 31 marzo 2020 le ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei lavoratori dipendenti (sostituiti).

Relazione tecnica

La disposizione prevede la sospensione del pagamento delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate dai sostituti d'imposta, **nonché** dei contributi previdenziali e assistenziali, riferiti al mese di marzo 2020, con pagamento **entro 30 aprile 2020** per i datori di lavoro che operano nei seguenti settori:

- attività dei servizi di alloggio;
- attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
- altri servizi di prenotazione e attività connesse.

Viene altresì precisato che per i soggetti con sede legale o sede operativa nei comuni indicati dall'allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 continuano ad applicarsi le modalità della sospensione prevista dal DM 24 febbraio 2020.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini relativi al versamento delle ritenute operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta sono stati considerati i dati dei versamenti effettuati tramite F24 dalle aziende alberghiere e altre strutture ricettive nonché dalle agenzie di viaggio e

tour operator. Si stima un ammontare complessivo potenzialmente oggetto di sospensione (fino al 31 marzo) di circa 58 milioni di euro.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, sulla base delle informazioni desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 sono stati desunti i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio (pagamenti di marzo 2018) per i dipendenti delle aziende con codice ATECO 55, 79.1 e 79.9. I valori opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del settore terziario (NADEF 2019) risultano pari a 130,5 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento **dei versamenti** è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica **(VERIFICA IGECOFIP E IGB SPESA PER INTERESSI)**.

Capo II

Misure in materia di lavoro

Art. 9

(Norme speciali in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria o di assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto, e dai termini del procedimento previsti dagli articoli 15 comma 2, 30 comma 2 del predetto decreto legislativo. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei Comuni di cui all'articolo 1, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti Comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.
2. I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30 comma 1 e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.
4. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.
5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
6. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Relazione illustrativa

Al **comma 1**, vengono introdotte procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa presso unità produttive site nei comuni individuati, ovverosia senza necessità, per i datori di lavoro, di procedere alla consultazione sindacale e di osservare i termini del procedimento previsti dal d.lgs. n. 148 del 2015. Detta istanza può essere presentata anche da aziende che hanno unità produttive al di fuori dei Comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Sono disciplinate poi le modalità di presentazione della domanda

Al **comma 2** è stabilito che i periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive, dei limiti previsti decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

Al **comma 3** è previsto il tetto massimo di spesa individuato per le misure di cui al comma 1.

Al **comma 4** è stabilito che l'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La prestazione è riconosciuta in un limite massimo di spesa.

Al **comma 5** viene precisato che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro.

Il **comma 6** demanda all'INPS il monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Al raggiungimento di tale limite l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Relazione tecnica

L'articolato in esame prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti rientranti nel bacino di applicazione descritto in premessa e già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e FdS):

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

- 8.746 lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.237,20 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 5% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO, e pertanto la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica;
- 8.857 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà. La retribuzione media mensile di tali lavoratori è pari, per il 2019, a 1.850,8 euro. Di tale platea 2.574 lavoratori hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario senza tener conto dei limiti aziendali e dell'assegno di solidarietà per dimensioni aziendali inferiori a 15 dipendenti.

Si è ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi

Art. 10***(Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)***

1. Le aziende site nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione della cassa integrazione ordinaria è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** prevede, per le imprese che già beneficiano di un trattamento di CIGS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la possibilità di presentare domanda di CIGO ai sensi dell'articolo 3, previa adozione di un decreto parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sospenda gli effetti del predetto trattamento. La concessione è subordinata all'effettiva interruzione degli effetti della CIGS già autorizzata. Non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro.

Il **comma 2** demanda all'INPS il monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 1. Al raggiungimento di tale limite l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Relazione tecnica

L'interruzione della fruizione della CIGS è riferita a 229 lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 pari a 2.509,7 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi.

Art. 11**(Cassa integrazione in deroga)**

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6 *ter* del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Relazione illustrativa

Al **comma 1** è stabilito che i datori del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità produttive site nei comuni individuati dal citato DPCM 23 febbraio 2020 nonché i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di CIGS in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro (e comunque per un periodo massimo di tre mesi). Per i soli lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale, è riconosciuto per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti, senza per ciò solo poter essere equiparato ad attività lavorativa ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il **comma 2** esclude dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.

Al **comma 3** viene individuato il limite massimo di spesa per la misura e non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro.

Il **comma 4** statuisce le modalità di adozione del decreto di concessione dei trattamenti. Compete alla Regione dove è sita l'unità produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro, verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del suddetto trattamento, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro quarantotto ore all'INPS. La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di

concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate, con la finalità di impedire l'emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.

Al **comma 5** è prevista la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS ex d.lgs. n. 148 del 2015.

Relazione tecnica

L'articolo in esame prevede la concessione di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori rientranti nel bacino di applicazione del decreto in esame descritto in premessa non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.

Dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2.416 lavoratori (compresi gli agricoli) con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.535,4 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 2 mesi.

Art. 12**(Indennità lavoratori autonomi)**

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, o siano ivi residenti alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del successivo comma 3, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 97.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche i via prospettiva il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Relazione illustrativa

Al **comma 1** è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge. L'indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito.

Al **comma 2** vengono stabilite le modalità di concessione dell'indennità, il limite di spesa complessivo e le modalità di presentazione delle domande. La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate, con la finalità di impedire l'emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.

Relazione tecnica

La norma proposta da questo articolo prevede la concessione di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti, collaboratori, CDCM) che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

Dalle osservazioni effettuate sugli archivi dell'Istituto con riferimento all'anno 2019, i lavoratori autonomi rientranti nel bacino di applicazione della norma in esame sono risultati pari a 5.776. L'onere stimato è riferito all'ipotesi di concessione di tale indennità per un periodo di 2 mesi.

Art. 13**(Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) – IN ATTESA
PARERE RGS**

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di tre mesi a valere sulle risorse non utilizzate, di cui all'articolo, come ripartite tra le regioni, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6 *ter* del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Capo III Ulteriori misure urgenti

Art. 14 (Fondo garanzia PMI)

1. Per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.
3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ... milioni di euro per il 2020. (Ai relativi oneri si provvede...)

Relazione illustrativa e tecnica

L'intervento del Fondo centrale PMI ricalca quello già posto in essere per il terremoto del centro Italia (art. 19, DL n. 189/2016), prevedendo l'intervento a titolo gratuito e nella misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina UE (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).

In considerazione dei maggiori oneri (sia per mancate commissioni di accesso in conseguenza della gratuità, sia per maggiori accantonamenti connessi alla deroga delle misure di copertura della garanzia di cui al DM 6 marzo 2017) e della presumibile maggiore rischiosità delle operazioni in questione è stato previsto un rifinanziamento del Fondo per 50 milioni per il 2020. Ai relativi oneri si provvede ...

Art. 15
(Estensione Fondo Gasparrini)

All'art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera d): *“d) Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.*

Art. 16
(Fondo Simest)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al relativo onere, pari a 350 milioni nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA istituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3.

Relazione illustrativa

Per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione del Covid-19, si rende necessario potenziare gli strumenti a sostegno delle imprese esportatrici.

Tra questi strumenti riveste particolare importanza il "fondo 394", istituito dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Il "fondo 394" è finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 18-bis, decreto-legge n. 34/2019).

Nell'ultimo quinquennio il fondo ha erogato finanziamenti agevolati a 1.800 imprese, di cui 86% piccole e medie imprese. L'incremento del fatturato complessivo è stato pari a oltre 2 miliardi di euro, grazie anche ad una riduzione del peso degli oneri finanziari sul margine operativo lordo dal 14,6% all'8,2% (confronto tra un campione di imprese che si sono avvalse del "fondo 394" e un campione di imprese che non se ne sono avvalse). La dinamica della domanda da parte delle imprese nel 2019 può così riassumersi:

Disponibilità impegnabili ad inizio 2019	242
Impegni autorizzati e previsti entro il 31.12.2019	296
Rientri e impegni cancellati	77
Commissioni, spese legali e di funzionamento	7
Disponibilità a fine 2019	16

Relazione tecnica

La disposizione autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2020 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. Alla compensazione degli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA istituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3.

Art. 17**(Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici)**

1. Ai fini del presente decreto, sono risolti, ai sensi dell'articolo 1463 codice civile, i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
 - a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
 - b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
 - c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
 - d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
 - e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
 - f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
 - a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
 - b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
 - c) dalla data di prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, norme di applicazione necessaria.

Relazione illustrativa

In considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successivi provvedimenti attuativi, la proposta normativa è finalizzata ad assicurare il ristoro degli esborsi economici per l'acquisto di titoli di viaggio o di pacchetti turistici da soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni. In coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la proposta emendativa prevede la possibilità di invocare, ai sensi dell'art. 1463 c.c., la risoluzione contrattuale ed attivare i conseguenti rimedi restitutori.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto può essere invocata non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 26958/2007 e, da ultimo, Cass. n. 18047/2018).

Giova sottolineare, infatti, la circostanza che gli strumenti di adeguamento contrattuale, ove previsti, non sempre costituiscono valido mezzo di salvaguardia degli interessi sottesi alla stipula.

In tale prospettiva, l'art. 1463 c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità.

Con riferimento alle situazioni regolamentate con la proposta in esame è evidente che il rimedio della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta meglio risponde all'esigenza di salvaguardare l'interesse del creditore, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore stesso, benché astrattamente eseguibile, determinando l'estinzione del rapporto obbligatorio alla luce di sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del rapporto.

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta sia a coloro i quali sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento), sia a coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio.

E' prevista inoltre che la disposizione si applichi ai soggetti titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Sotto il profilo oggettivo la norma è finalizzata al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 ovvero nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione. Quale modalità alternativa al rimborso del corrispettivo è prevista l'emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Il **comma 3** disciplina le modalità di richiesta del rimborso, prevedendo che la stessa venga inoltrata entro trenta giorni decorrenti cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d) ovvero dal provvedimento di annullamento nelle ipotesi di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

E' previsto, inoltre, che alla richiesta venga allegato il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e nell'ipotesi di mancata partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi anche la documentazione attestante l'iscrizione al concorso ovvero la partecipazione a manifestazioni o eventi.

Il **comma 4** estende la disciplina di cui ai commi 2 e 3 anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

In caso di pacchetto turistico, il **comma 5** prevede che i soggetti di cui al comma 1 possano esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In tali ipotesi, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il **comma 6**, in relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, precisa che il rimborso può essere effettuato mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il **comma 7** precisa che, nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore debba procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il **comma 8** prevede la disciplina contenuta nell'articolo costituisca norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995 e dell'articolo 9 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, in quanto finalizzata a tutelare interessi fondamentali in ragione della situazione di emergenza dichiarata in Italia.

Relazione tecnica

La proposta normativa prevede che il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici (ovvero l'emissione di un *voucher* di pari importo) è posto a carico del soggetto emittente il biglietto ovvero dall'organizzatore del viaggio.

Conseguentemente, essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.**(Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici)**

9. Ai fini del presente decreto, sono risolti, ai sensi dell'articolo 1463 codice civile, i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
- g) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
 - h) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
 - i) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
 - j) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
 - k) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
 - l) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
- d) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
 - e) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
 - f) dalla data di prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
11. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

12. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.
13. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
14. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
15. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, norme di applicazione necessaria.

Relazione illustrativa

In considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successivi provvedimenti attuativi, la proposta normativa è finalizzata ad assicurare il ristoro degli esborsi economici per l'acquisto di titoli di viaggio o di pacchetti turistici da soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni. In coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la proposta emendativa prevede la possibilità di invocare, ai sensi dell'art. 1463 c.c., la risoluzione contrattuale ed attivare i conseguenti rimedi restitutori.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto può essere invocata non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 26958/2007 e, da ultimo, Cass. n. 18047/2018).

Giova sottolineare, infatti, la circostanza che gli strumenti di adeguamento contrattuale, ove previsti, non sempre costituiscono valido mezzo di salvaguardia degli interessi sottesi alla stipula.

In tale prospettiva, l'art. 1463 c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità.

Con riferimento alle situazioni regolamentate con la proposta in esame è evidente che il rimedio della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta meglio risponde all'esigenza di salvaguardare l'interesse del creditore, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione

della prestazione non imputabile al creditore stesso, benché astrattamente eseguibile, determinando l'estinzione del rapporto obbligatorio alla luce di sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del rapporto.

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta sia a coloro i quali sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento), sia a coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio.

E' prevista inoltre che la disposizione si applichi ai soggetti titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Sotto il profilo oggettivo la norma è finalizzata al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 ovvero nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione.

Quale modalità alternativa al rimborso del corrispettivo è prevista l'emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Il **comma 3** disciplina le modalità di richiesta del rimborso, prevedendo che la stessa venga inoltrata entro trenta giorni decorrenti cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d) ovvero dal provvedimento di annullamento nelle ipotesi di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

E' previsto, inoltre, che alla richiesta venga allegato il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e nell'ipotesi di mancata partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi anche la documentazione attestante l'iscrizione al concorso ovvero la partecipazione a manifestazioni o eventi.

Il **comma 4** estende la disciplina di cui ai commi 2 e 3 anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

In caso di pacchetto turistico, il **comma 5** prevede che i soggetti di cui al comma 1 possano esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6. In tali ipotesi, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il **comma 6**, in relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, precisa che il rimborso può essere effettuato mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il **comma 7** precisa che, nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore debba procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il **comma 8** prevede la disciplina contenuta nell'articolo costituisca norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995 e dell'articolo 9 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno

2008, n. 593/2008, in quanto finalizzata a tutelare interessi fondamentali in ragione della situazione di emergenza dichiarata in Italia.

Relazione tecnica

La proposta normativa prevede che il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici (ovvero l'emissione di un *voucher* di pari importo) è posto a carico del soggetto emittente il biglietto ovvero dall'organizzatore del viaggio.

Conseguentemente, essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18**(Proroga validità Tessera sanitaria)**

1. La validità delle Tessere sanitarie di cui all'art. 50, comma 1 del decreto legge n. 269 del 2003 nonché di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge n. 78 del 2010 con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della Tessera sanitaria. Per le Tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Relazione illustrativa

Tale disposizione è volta ad assicurare agli assistiti la disponibilità delle funzionalità della Tessera sanitaria (con imminente scadenza, nuova emissione o duplicati), anche in casi di eventuali difficoltà di produzione e consegna all'assistito della Tessera sanitaria, dovute alla situazione emergenziale.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che:

- la proroga della validità non comporta attività aggiuntive a carico del MEF per le emissioni della Tessera Sanitaria;
- la produzione della copia provvisoria e relativa trasmissione telematica è realizzabile attraverso funzionalità già in parte operative e i cui costi per il relativo adeguamento risultano marginali e ricompresi nell'ambito delle risorse di cui all'art. 50, comma 12 del DL 269/2003 e art. 11, comma 15 del DL 78/2010.

Art. 19***(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)***

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet possono essere incrementati ~~in~~ ~~misura pari~~ sino al cinquanta per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
 - b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.
4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al predetto comma 1 per il proprio personale.

Relazione tecnico - illustrativa

Con la presente proposta normativa si intende mettere a disposizione del settore pubblico le dotazioni informatiche necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile quale misura per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, attraverso il ricorso a strumenti contrattuali efficienti e tempestivi messi a disposizione da Consip. In questo senso, considerato l'aumento di fabbisogno delle amministrazioni legato alla imprevedibile necessità di fronteggiare l'emergenza in corso, si dispone l'aumento delle quantità massime previste dalle convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet attualmente attivate nell'ambito del

Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo, nel rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, lett. c) della Direttiva 2014/24/UE, e salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario.

In caso l'aggiudicatario eserciti tale facoltà o qualora le quantità disponibili a seguito dell'incremento del valore del contratto non siano comunque sufficienti a fare fronte all'incremento del fabbisogno delle amministrazioni, la presente proposta normativa disciplina le ulteriori procedure per consentire alle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di disporre di strumenti di acquisto per l'acquisizione della strumentazione necessaria per l'applicazione del lavoro agile.

In particolare, accertata dal punto di vista normativo la sussistenza del presupposto della necessità ed urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vista l'esigenza di tutelare la salute pubblica, Consip è autorizzata allo svolgimento di procedure senza pubblicazione dei bandi ai fini della stipula di convenzioni-quadro e accordi-quadro aventi ad oggetto la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet nonché degli ulteriori beni e servizi informatici necessari. Ai fini dello svolgimento di tali procedure da parte di Consip si prevedono semplificazioni procedurali, tra cui la possibilità di consultazione degli operatori economici ammessi al sistema dinamico di acquisizione gestito da Consip e degli operatori economici della procedura di gara svolta da Consip per la stipula dell'attuale convenzione-quadro per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet.

La disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non determina effetti finanziari.

Art. 20
(Misure urgenti in materia di pubblico impiego)

~~1. Per i periodi di assenza per malattia dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al Covid 2019, non si applica la decurtazione del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuti al Covid 2019 sono equiparati ai periodi di assenza di cui al primo periodo.~~

Relazione illustrativa

~~La disposizione stabilisce che per il periodo di malattia o quarantena sotto controllo medico o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero di cui all'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, escludendo, dunque, che in tali casi possa ricorrere la decurtazione stipendiale.~~

Relazione tecnica

~~La disposizione non realizza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto la misura è limitata all'assenza per malattia dovuta al coronavirus, patologia prima di oggi inesistente. Ne consegue che il primo periodo dell'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuerà ad operare per tutte le altre patologie per le quali — a disciplina vigente — già trova applicazione. Pertanto, i risparmi derivanti dall'applicazione del citato articolo 71, continueranno a costituire economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e a concorrere per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, per tutte le altre patologie.~~

Articolo 21 **(formulazione proposta da P.A.)**
(Misure urgenti in materia di pubblico impiego)

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al Covid-2019, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Di conseguenza, all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*ad esclusione dei periodi di assenza per malattia relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).*» di cui al primo periodo dell'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-2019, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

3. Ai fini di cui al comma 1 per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco provvedono i competenti servizi sanitari.

Relazione illustrativa

Il comma 1 stabilisce che per il periodo di malattia o quarantena sotto controllo medico, obbligatoria o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero di cui all'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, escludendo, dunque, che in tali casi possa ricorrere la decurtazione stipendiale. La norma, inoltre, è volta a garantire la piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, assicurando il diritto alla salute quale diritto fondamentale per il dipendente pubblico che accede a cure mediche presso le strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) a tutela di se stesso e della comunità. Si tratta di una previsione che di fatto – è già contemplata nella contrattazione collettiva.

Il comma 2 stabilisce che l'assenza dal servizio del dipendente pubblico conseguente alle limitazioni imposte con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 6 del 2020, che possono precludere la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in assenza di malattia, è comunque equiparata al servizio prestato. Si tratta, in particolare, di disciplinare il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente delle PA che, in ragione dei provvedimenti contenitivi adottati dalle competenti autorità, non possa recarsi presso la sede di servizio, o perché ubicata all'interno di aree alle quali è interdetto l'accesso o non che non possa uscirne per recarsi al lavoro, ovvero il cui posto di lavoro sia stato temporaneamente chiuso. L'intervento, pertanto, colma una lacuna normativa che non vede disciplinato il caso di assenza dal servizio dovuta ad ordine della pubblica autorità salvaguardando, sia il personale dipendente che quello datoriale. La previsione esclude l'attribuzione del c.d. "buono pasto" che è strettamente correlato alla presenza in servizio.

Il comma 3, prevede che per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui al comma 1 provvedano i competenti servizi sanitari

Relazione tecnica

Il comma 1 non realizza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto la misura è limitata all'assenza per malattia dovuta al coronavirus, **patologia prima di oggi inesistente**. Ne consegue che **il primo periodo dell'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **continuerà ad operare per tutte le altre patologie per le quali – a disciplina vigente – già trova applicazione**. Pertanto, i risparmi derivanti dall'applicazione del citato articolo 71, continueranno a costituire economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e a concorrere per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, per tutte le altre patologie. Anche la misura relativa al ricovero ospedaliero non reca oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si tratta di una previsione che di fatto – è già contemplata nella contrattazione collettiva

Il comma 2 non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto la prestazione lavorativa può essere comunque garantita, come previsto nel decreto legge n. 6 del 2020 e nei dpcm attuativi delle misure ivi previste, anche attraverso forme di lavoro a distanza e lavoro agile, già previste a legislazione vigente e le cui modalità di realizzazione sono rimesse alle iniziative datoriali.

Il comma 3 non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di una misura che riafferma la competenza degli specifici servizi sanitari per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 21 (attesa riformulazione da Giustizia)

(Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze nei procedimenti civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale) – SI RIMETTE ALLA VALUTAZIONE DELLA PCM

1. ~~A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti presso gli uffici giudiziari ubicati nelle Regioni cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, in quelli per la nomina dell'amministratore di sostegno, di interdizione o di inabilitazione, di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nei procedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e, in genere, in quelli rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.~~

2. ~~Sino al 31 marzo 2020:~~

a) ~~nei procedimenti di cui al comma 1, con le eccezioni ivi previste, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle Regioni cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;~~

b) ~~in tutti i procedimenti civili, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.~~

3. ~~In tutti i procedimenti civili, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto.~~

4. ~~Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.~~

5. ~~Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e~~

~~ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.~~

~~6. Nei procedimenti civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti presso gli uffici giudiziari ubicati nelle Regioni cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.~~

~~7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei processi penali pendenti negli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.~~

~~8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:~~

~~a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;~~

~~b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.~~

~~9. Nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.~~

~~10. Nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.~~

~~11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare, nei procedimenti a carico di imputati minorenni e, in genere, quando è necessario procedere con la massima urgenza al compimento di atti del procedimento. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.~~

~~12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.~~

~~13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.~~

~~14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si trovano i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o~~

~~mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in Regioni diverse da quelle indicate nel periodo precedente, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.~~

~~15. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali e di controllo, nonché presso le procure della Corte dei conti territorialmente competenti, sono sospese anche le attività istruttorie preprocessuali connesse ai processi contabili, nonché le attività consultive o di controllo, concernenti i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ovvero gli enti ivi aventi la sede legale, ovvero le persone ivi residenti alla data del 22 febbraio 2020. Tutti i termini che scadono, presso i medesimi uffici della Corte dei conti, entro il 31 marzo 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1 aprile 2020.~~

~~16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.~~

~~17. In caso di aggiornamento dell'elenco dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ovvero di individuazione di altri Comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli ulteriori Comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento.~~

Art. 22***(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)***

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Relazione illustrativa

La norma contiene una previsione di regime transitorio differendo al 15 febbraio 2021 l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall'art. 14, comma 2, secondo periodo e terzo periodo (introdotto dal decreto correttivo) e dall'art. 15. Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l'OCRI ed i medesimi organi di controllo societario in relazione a tutte le PMI (come definite dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, ovverosia le imprese che: a) hanno meno di 250 occupati; b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

La disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli OCRI. A questo fine si prevede una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'organismo, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le PMI che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall'emergenza sanitaria, possano avere difficoltà ad implementare la norma. E' evidente che il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione all'OCRI previsto dall'art. 14, comma 2, secondo periodo, determina anche, in via riflessa, il differimento dell'operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo art. 14, che, coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 155 del 2017, presuppone non solo l'avviso all'organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all'organismo.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23***(Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022)***

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019- 2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020.
2. L'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Relazione Illustrativa

La norma proposta, di particolare urgenza e necessità, scaturisce dall'esigenza, peraltro rappresentata anche dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di consentire il regolare inizio del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche ai laureati in medicina e chirurgia che, a seguito della ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020, non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già calendarizzato dal suddetto Dicastero per il giorno 28 febbraio 2020. Infatti, la predetta ordinanza ha rinviato fino a data da destinarsi l'espletamento del suddetto esame di stato, determinando in tal modo un pregiudizio nei confronti dei soggetti interessati e, in particolare, dei laureati in medicina e chirurgia i quali, benché vincitori del concorso di formazione specifica in medicina generale espletatosi il 22 gennaio 2020, non possono iniziare il periodo formativo.

A tal fine, si prevede che i soggetti in questione collocatisi utilmente in graduatoria, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019- 2022. Si prevede, altresì, che l'abilitazione all'esercizio professionale, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Inoltre, fino al conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - relativi alle sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nonché ai servizi di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica - né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con tale previsione, da un lato si garantisce il regolare avvio del periodo formativo e dall'altro, tenuto conto che i soggetti interessati non hanno ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e,

quindi, non sono ancora iscritti all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, si garantisce a tutela della salute che gli stessi non svolgano autonomamente attività professionali.

Relazione Tecnica

Dalla norma proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica avente unicamente lo scopo di consentire il regolare avvio delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale.

Art. 24
(Carta della famiglia)

Testo proposto dalla Famiglia

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, la carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede che, per l'anno 2020, le famiglie residenti nelle regioni cui appartengono i comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus COVID -19, siano destinatarie della Carta della famiglia, istituita dall'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche se nuclei familiari con un solo figlio a carico. Attualmente la disposizione prevede che la carta sia destinata alle famiglie con almeno 3 figli. Pertanto con la proposta in oggetto si vogliono agevolare tutte le famiglie che risiedono nella zona emergenziale derogando ai requisiti attualmente previsti.

RELAZIONE TECNICA

In base alle regole attuali, dettate da ultimo dall'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), la Carta della famiglia può essere richiesta dalle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano e con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. I criteri e le modalità di emissione sono stati disciplinati dal successivo decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 giugno 2019 (reg. alla Corte dei Conti il 29 luglio 2019 – reg. n. 1565). In base a detto decreto è prevista la realizzazione di una piattaforma online dedicata, che verrà utilizzata per la richiesta e la gestione della Carta. Ai fini dell'attuazione della norma, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha autorizzato la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tali risorse sono destinate alla realizzazione informatica e alla conseguente emissione della carta, nonché al supporto tecnico, per tutto il triennio, alla gestione dell'intervento a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del rilascio dello strumento.

La Carta della famiglia è infatti rilasciata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via telematica, ai nuclei familiari che ne facciano richiesta attraverso una piattaforma online e consente di accedere a sconti sull'acquisto di beni e la fruizione di servizi, anche attraverso riduzioni tariffarie. E' prevista la registrazione al portale da parte dei nuclei familiari aventi le caratteristiche descritte, su istanza di un genitore. Analogamente è prevista la registrazione sulla piattaforma da parte degli esercenti aderenti all'iniziativa.

Per poter ottenere la carta, un genitore potrà registrarsi sulla piattaforma cartafamiglia.gov.it utilizzando le proprie credenziali personali del Sistema pubblico d'identità digitale (Spid).

Una volta registrato alla piattaforma, il genitore dovrà registrare i tre figli conviventi e di età inferiore ai 26 anni. Il sistema genererà una carta per ogni membro del nucleo familiare, con i propri codici pin. I figli maggiorenni, fra i 18 ed i 26 anni, dovranno successivamente validare le loro carte utilizzando le proprie credenziali Spid.

L'emendamento prefigurato comporta l'estensione della platea dei beneficiari fino a ricomprendere, per l'anno 2020, le famiglie con almeno un figlio a carico appartenenti ai comuni e alle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020. La piattaforma richiederà pertanto una modifica tecnica che consenta di ricomprendere, per l'anno 2020, i nuclei familiari aggiuntivi descritti, permettendo anche ad essi la registrazione al fine di richiedere la carta, nonché conseguenti oneri di gestione dell'intervento, alla luce dell'ampliamento della platea dei destinatari. Agli oneri derivanti da tale necessità di modifiche tecniche alla piattaforma, si prevede di provvedere con un importo pari a 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 25***(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'art. 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Relazione illustrativa

L'intervento si rende necessario al fine di prevedere specifiche misure per la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle attività di contenimento della diffusione del COVID-19, nonché al personale del Ministero dell'Interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Ciò, in particolare, in quanto alcune ordinanze adottate da Regioni anche non interessate direttamente da episodi di contagio prevedono che soggetti di rientro da aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte di autorità sanitarie debbano osservare un periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Tale misura di contenimento potrebbe, quindi, interessare anche il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con inevitabili ricadute sulla disponibilità operativa delle predette amministrazioni.

Per questi motivi, la disposizione è finalizzata a prevedere uniformi cautele volte a tutelare la salute del personale interessato secondo apposite linee guida adottate di comune intesa dalle Amministrazioni competenti.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le misure previste rientrano nella ordinaria attività delle strutture sanitarie delle Amministrazioni competenti.

CAPO IV

Disposizioni ulteriori

ISTRUZIONE

ART. 26

(Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche.

PROTEZIONE CIVILE

ART 27.

(Disposizioni finalizzate a garantire il contrasto alla diffusione di agenti virali trasmissibili)

1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse al contesto emergenziale di cui al presente decreto è riconosciuto, per il periodo dal 31 gennaio al 30 aprile 2020, previa specifica individuazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di 70 ore mensili pro-capite.

2. Per i titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse al contesto emergenziale di cui al presente decreto l'attribuzione della retribuzione di risultato tiene conto anche del periodo di servizio effettivamente prestato nelle attività di cui al presente comma

3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente all'istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento, per il periodo dal 31 gennaio al 30 aprile 2020, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9.ter del D. Lgs. n. 303/1999 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia. Al relativo onere, pari a euro 0,38 milioni su base annua a decorrere dall'anno 2020, si

provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.

5. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «per un massimo di due volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

6. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9.ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche con riferimento al personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva delle Funzioni centrali, delle Funzioni locali, dell'Istruzione e della ricerca e della Sanità nonché delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Gli oneri per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art..... Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni e i relativi trasferimenti di risorse ai capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

ART. 28

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori di cui all'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020 n. 630, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono autorizzati ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Relazione illustrativa

La norma si rende necessaria al fine di consentire l'acquisizione, con somma urgenza nel periodo dello stato di emergenza, dei descritti dispositivi, indispensabili al fine della prevenzione della diffusione del coronavirus.

ART.29

(Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti)

1. A seguito dell'adozione di misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è esclusa la possibilità di adozione da parte del Sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti comunque dirette a fronteggiare l'emergenza suddetta.

Relazione illustrativa

In considerazione della dimensione non esclusivamente locale dell'attuale emergenza e della diffusività dell'epidemia, l'adozione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza a livello statale preclude l'esercizio dei poteri di ordinanza di carattere contingibile e urgente da parte dei sindaci, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32 della legge n. 833 del 1978, 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente disposizione i poteri regionali, permanendo pertanto la possibilità dell'adozione a livello regionale di disposizioni contingibili e urgenti nelle more dell'adozione, in riferimento all'emergenza coronavirus, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.